

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare si pone di:

Divulgare la cultura della dignità della persona umana, della fratellanza fra gli uomini, della solidarietà fra i popoli, della generosità e della condivisione fra le persone.

L'Associazione è apolitica, non lucrativa e di volontariato e come tale persegue le sue finalità nei campi della cultura, promozione sociale, tutela dei diritti umani e civili nonché assistenza e generosità. Tali finalità sono dirette a recare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni sociali, familiari, economiche e psico-psichiche.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di aiuto alle persone bisognose, povere, emarginate, portatrici di handicap nonché di promozione del rispetto della vita, della dignità della persona umana, della fratellanza fra gli uomini e della solidarietà fra i popoli.

L'associazione svolge in via principale e, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- f) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- promuovere e diffondere l'istituto dell'adozione;
- promuovere e attuare direttamente o attraverso la collaborazione con altre organizzazioni anche internazionali, l'adozione a distanza di minori, fanciulli, adolescenti, famiglie, portatori di handicap, persone indigenti o che vivono ai margini della società e della dignità umana, nonché progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita delle persone;